



REGIONE LIGURIA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ordinanza N.30/2021

Oggetto: Proroga dei termini per il versamento delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 20/2015, per i Comuni che non abbiano raggiunto nell'anno 2020 il risultato di riciclaggio indicato dall'articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20.

VISTI E RICHIAMATI:

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;

il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l'art. 3;

il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,

nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;

Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l'art.1 comma 16;

il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;

il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale) convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;

il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;

le delibere del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021, con le quali è stato prorogato, da ultimo, sino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6;

il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) successivamente abrogato;

il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021) convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021 n. 29;

il DPCM 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici);

Il decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

la delibera del Consiglio dei Ministri in data 21 aprile 2021 con la quale è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto legge 25 maggio 2021, n.73 "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n.106;

il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021;

VISTE le ordinanze del Ministro della Salute:

- 10 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 24 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- 24/12/2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- 16 gennaio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta";
- 12 febbraio 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano";
- 28 agosto 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare

- la n. 5 del 12 marzo 2020 recante "Proroga termini per operazioni di accertamento gestione rifiuti svolte nell'anno 2019" con la quale alla luce delle disposizioni nazionali emanate in conseguenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (pandemia COVID-19), è stata tra l'altro disposta una proroga al 31 dicembre 2020 del termine per il versamento delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 20/2015, per i Comuni che nell'anno 2019 non abbiano raggiunto il risultato di riciclaggio indicato dall'articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20;
- la n. 81 del 25 novembre 2020 con la quale è stata disposta ulteriore proroga del termine di cui sopra fino alla conclusione dello stato di emergenza nazionale;

ATTESO CHE:

con deliberazione della Giunta regionale n. 663 del 23 Luglio 2021, recante “L.R. 23/2007, art.5, c.4 e D.G.R. 176/2017. Approvazione quota di raccolta differenziata raggiunta e accertamento risultati di riciclaggio e recupero nell'anno 2020 dai Comuni della Liguria, con determinazione del contributo dovuto a Regione ai sensi della L.R. 20/2015”, è stato determinato in € 1.077.884,00 il versamento complessivo dovuto da parte di 87 comuni liguri che non hanno raggiunto il risultato di riciclaggio di cui sopra, da versare a Regione Liguria entro il 30 settembre 2020.

RILEVATO che:

per effetto delle disposizioni nazionali richiamate in premessa, emanate in conseguenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario, l'operatività degli enti pubblici è risultata e continua ad essere fortemente condizionata anche in termini di disponibilità di personale ed economica;

gli extracosti anticipati dai comuni liguri per lo smaltimento di rifiuti domestici provenienti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone per Covid 19 o in quarantena obbligatoria a carico dei Comuni Liguri, come da indirizzi di cui all'Ordinanza n.8 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale e successive proroghe e reiterazioni, hanno inciso spesso significativamente sui bilanci comunali 2020;

in ragione della recente entrata in vigore del D. Lgs. n.116/2020 e delle disposizioni dettate dall'Autorità per la regolazione di Energia Reti ed Ambiente, ARERA, giunte alle prime scadenze nel corso del 2020, il settore della gestione rifiuti è coinvolto da una revisione del quadro normativo e regolatorio, i cui effetti sono tuttora in fase di valutazione anche negli effetti che si riverberano sull'assetto legislativo regionale.

RITENUTO che:

risultino valide, anche ai fini del versamento dovuto per i risultati conseguiti nel 2020, le stesse motivazioni che hanno indotto a concedere una proroga fino alla conclusione dello stato di emergenza dei termini relativi al versamento dovuto relativamente ai risultati dell'anno 2019;

risulti pertanto necessaria una proroga fino alla conclusione dello stato di emergenza nazionale, attualmente fissato al 31.12.2021, del termine per il versamento delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3 della Legge Regionale n. 20/2015, per i Comuni che non abbiano raggiunto il nell'anno 2020 il risultato di riciclaggio indicato dall'articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20.

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. di prorogare fino alla conclusione dello stato di emergenza nazionale il termine per il versamento delle somme di cui al comma 6 dell'articolo 3 della Legge

Regionale n. 20/2015, per i Comuni che non abbiano raggiunto nel 2020 il risultato di riciclaggio indicato dall'articolo 1, commi 2 e 3 della medesima legge regionale n.20.

MANDA

copia della presente ordinanza a:

Città Metropolitana di Genova

Province di:

- Imperia
- Savona
- La Spezia


Comuni della Liguria

Anci Liguria

Arpal

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, li 21 settembre 2021


Giovanni Toti